

## Piano di continuità degli indici di riferimento

---

REGOLAMENTO (UE) 2016/1011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014

(il "BMR")

**Aggiornamento del 01/07/2021**

## Modello di procedure interne applicate nell'evento di sostanziale variazione o cessazione di indice di riferimento (piano di azione della Società)

### Premessa

Dal 1° gennaio 2018 è applicabile il Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 in materia di indici usati come riferimento nei contratti finanziari, negli strumenti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (c.d. BMR - Benchmark Regulation).

Il Regolamento contiene disposizioni riguardanti la rilevazione, la diffusione e l'utilizzo da parte degli Enti vigilati (tra i quali banche e intermediari finanziari) di indici di riferimento, intesi come gli indici in base ai quali viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento o un contratto finanziario. Il suo ambito applicativo si estende dunque sia agli strumenti finanziari che ai prodotti bancari che comportano la concessione di credito.

Con riferimento ai prodotti bancari, l'art. 3, paragrafo 1, n. 18 del Regolamento, identifica i contratti finanziari come i contratti di credito rientranti nell'ambito applicativo del credito ai consumatori (CCD) e del credito immobiliare ai consumatori (MCD), circoscrivendo in tal modo il proprio ambito applicativo a queste sole tipologie di finanziamento. Si rammenta come rientrino in tali fattispecie anche le aperture di credito e gli sconfinamenti sul conto corrente ai consumatori.

Le disposizioni, inoltre, prevedono l'obbligo di redigere e mantenere aggiornato il "Piano interno" che identifica le azioni da intraprendere in caso di cessazione o variazioni sostanziali<sup>1</sup> di un indice di riferimento utilizzato.

Di seguito si descrive l'iter operativo che **Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e Valle del Lambro Società Cooperativa** (nel proseguo "Banca") adotta in caso di cessazione o variazione sostanziale di uno o più degli indici utilizzati.

### Procedura interna

EVENTO	AZIONE
<b><i>Rilevazione della cessazione o variazione sostanziale dell'indice di riferimento</i></b>	Le unità organizzative competenti della Banca monitorano gli indici di riferimento e al venir meno della rilevazione o determinazione di un parametro da parte dell'Ente preposto a tale scopo o nel caso di modifiche rilevanti alla metodologia per la determinazione dello stesso applicano il presente Piano interno in coerenza con l'art. 28 co. 2 del Regolamento BMR.
<b><i>Individuazione indice di riferimento alternativo</i></b>	Le unità organizzative competenti della Banca individuano l'indice di riferimento alternativo <sup>2</sup> , ove presente, sulla base delle condizioni normative e di mercato al momento della redazione del presente Piano, riflettendo la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato, dell'indice che ha subito l'evento della cessazione o variazione sostanziale, e indicano le motivazioni della scelta per cui tali indici rappresentano una valida alternativa.

<sup>1</sup> Per variazioni sostanziali non si intendono variazioni quantitative dovute alla naturale fluttuazione del parametro, ma le cd. "modifiche rilevanti" e cioè le variazioni qualitative che incidono sulla metodologia per la determinazione dell'indice utilizzata dal fornitore dello stesso.

<sup>2</sup> La Banca, nella scelta dell'indice di riferimento alternativo, si attiene alle disposizioni della BMR, che prevedono che in materia di uso degli indici di riferimento: "Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell'Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se gli indici di riferimento sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all'articolo 36 o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all'articolo 36" (art.29 BMR).

<b><i>Analisi Rischi</i></b>	Le competenti unità organizzative della Banca effettuano una valutazione sui rischi dell'indice individuato, in particolare valutando gli impatti sulla clientela interessata e suggerendo nel caso gli opportuni correttivi.
<b><i>Approvazione e deliberazione dell'indice alternativo</i></b>	L'indice alternativo è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale e supportata dal parere delle competenti funzioni di controllo.
<b><i>Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento</i></b>	La Banca comunica l'indice sostitutivo secondo le modalità indicate dal cliente per l'invio della corrispondenza relativa ai rapporti contrattuali. In caso di contratto di mutuo, unitamente alla comunicazione di variazione indice, si trasmette al Cliente, a titolo indicativo, un piano di ammortamento aggiornato sulla base del nuovo parametro, ipotizzandone la costanza nel tempo. Inoltre, la Banca pubblica un avviso sul proprio sito internet con l'indicazione dell'indice che verrà dismesso o modificato sostanzialmente dando indicazione dell'indice di riferimento alternativo a cui far riferimento, indicando le motivazioni per cui tale indice rappresenta una valida alternativa
<b><i>Aggiornamento Documentazione di trasparenza</i></b>	Le competenti unità organizzative aggiornano la documentazione precontrattuale e la mettono a disposizione nei locali adibiti alla ricezione della clientela e nella sezione Trasparenza del sito internet della Banca.
<b><i>Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato</i></b>	Le competenti unità organizzative della Banca inseriscono in procedura informatica l'indice sostitutivo ai contratti interessati, con decorrenza dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito.
<b><i>Pubblicazione</i></b>	Il presente Piano interno è pubblicato e messo a disposizione dei Clienti sul sito internet della Banca nella Sezione Trasparenza.
<b><i>Monitoraggio e aggiornamento Piano</i></b>	Le competenti unità organizzative della Banca monitorano ed aggiornano il presente Piano interno a seguito di variazione della normativa esterna di riferimento, eventi legati alle condizioni di mercato cogenti, variazione della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.